



ASSOLOMBARDA

# L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri

DISPENSA

N° 03/2019

A cura dell'Area

Lavoro e Previdenza

# L'ingresso in Italia di lavoratori stranieri

Come faccio ad assumere un lavoratore straniero?

Quale procedura posso utilizzare?

Quali lavoratori possono fare ingresso in Italia?

# Indice Contenuti

<b>PREMESSA</b>	<b>6</b>
<b>1. I LAVORATORI COMUNITARI</b>	<b>8</b>
<b>1.1 Il lavoratore proveniente da uno stato membro</b>	<b>9</b>
1.1.1 Invio richiesta iscrizione anagrafica	9
<b>2. I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: L'INGRESSO ATTRAVERSO I COSIDDETTI "FLUSSI"</b>	<b>10</b>
<b>2.1 La procedura di ingresso attraverso i "flussi" (Art. 22, D.Lgs. n. 286/98)</b>	<b>10</b>
<b>3. I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: I COSIDDETTI INGRESSI "EXTRAFLUSSI"</b>	<b>12</b>
<b>3.1 La procedura di ingresso "extraflussi" (Art. 27, D.Lgs. n. 286/98)</b>	<b>12</b>
3.1.1 La procedura prevista dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e Confindustria del 19 luglio 2010 (Art. 27, co. 1-ter/quater, D.Lgs. n. 286/98)	13
3.1.2 La procedura prevista dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e Confindustria del 20 giugno 2016 (Art. 27 - quater, D.Lgs. n. 286/98)	13
<b>3.2 Principali ipotesi di ingresso ex Art. 27 T.U.</b>	<b>14</b>
3.2.1 Dirigenti o personale altamente specializzato (Art. 27, Lett. A)	14
3.2.2 Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani (Art. 27, Lett. F)	15
3.2.2.1 Tirocinio	15
3.2.3 Lavoratori trasferiti nell'ambito di un contratto di appalto (Art. 27, Lett. I)	16
3.2.4 Infermieri professionali (Art. 27, Lett. R-Bis)	17
<b>3.3 Ingresso e soggiorno per ricerca (Art. 27 - ter)</b>	<b>17</b>
<b>3.4 Ingresso lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu (Art. 27-quater)</b>	<b>18</b>
<b>3.5 Ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Art. 27 - quinquies)</b>	<b>19</b>
<b>3.5.1 Procedura di ingresso</b>	<b>20</b>
<b>3.6 Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro (Art. 27-sexies)</b>	<b>21</b>

<b>4.</b>	<b>MODULISTICA RICHIESTA NULLA OSTA ART. 27, T.U.</b>	
	<b>PREFETTURA DI MILANO</b>	<b>22</b>
4.1	Carta Blu - Art. 27 Quater	23
4.2	Modello D - Lettera A - Dirigenti o personale altamente specializzato	24
4.3	Modello DS - Legge n. 103 del 2002	26
4.4	Modello F - Lettera C - Professori	27
4.5	Modello FR - Ricerca	28
4.6	Modello G - Lettera D - Traduttori interpreti	29
4.7	Modello H - Lettera E - Collaboratori familiari	30
4.8	Modello I - Lettera F - Formazione Professionale	31
4.9	Modello M - Lettera I - Appalto	33
4.10	Modello N - Lettera R - Collocamento alla pari	35
4.11	Modello N - Lettera R - Vacanze lavoro	36
4.12	Modello O - Lettera R bis - Infermieri	37
4.13	Modello T - Familiari al seguito	38
4.14	Modello di richiesta proroga	39
4.15	Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione	41
4.16	Modello delega per familiare al seguito	42
4.17	Art. 27 Quinques - Modello ICT	43
<b>5</b>	<b>ACCORDO DI INTEGRAZIONE (ART. 4-BIS, D.LGS. N. 286/98)</b>	<b>45</b>
<b>6</b>	<b>RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (ART. 29, D.LGS. N. 286/98)</b>	<b>46</b>
<b>7</b>	<b>PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA</b>	<b>47</b>
7.1	Permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Art. 22, D.Lgs. n. 286/98)	47
7.2	Permesso di soggiorno per lavoro stagionale (Art. 24, D.Lgs. n. 286/98)	47
7.3	Permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale (Art. 38 bis, D.P.R. n. 394/99)	47
7.4	Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Art. 26, D.Lgs. n. 286/98)	48
7.5	Casi particolari di ingresso per lavoro (Art. 27, D.Lgs. n. 286/98)	48
7.6	Permesso di soggiorno per studio (Art. 14, D.P.R. n. 394/99)	48
7.7	Permesso di soggiorno per attesa occupazione (Art. 22, D.Lgs. n. 286/98)	48
7.8	Permesso di soggiorno per motivi familiari (Art. 30, D.Lgs. n. 286/98)	49

7.9	Permesso di soggiorno per assistenza minori (Art. 31, D.Lgs. n. 286/98)	49
7.10	Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (Art. 18, D.lgs 286/98)	49
7.11	Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (Art.18bis, D.lgs 286/98)	50
7.12	Permesso di soggiorno per calamità (Art.20-bis, Dlgs. 286/98)	50
7.13	Permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo (Art.22, comma 12 e ss, Dlgs. 286/98)	50
7.14	Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (Art.42-bis, Dlgs. 286/98)	50
7.15	Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Art. 9, D.Lgs. n. 286/98)	51
7.16	Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (Artt. 2-3-10, D.L. n. 30/07)	51
8	<b>NORME</b>	<b>51</b>
9.	CIRCOLARI	<b>52</b>
10.	INTERPELLI	<b>52</b>

# Premessa



Assolombarda e la Prefettura di Milano - Sportello Unico per l'Immigrazione - hanno elaborato questa guida con il comune obiettivo di creare uno strumento semplice e operativo per supportare le imprese che vogliono far venire a lavorare in Italia dei cittadini stranieri e si trovano a confrontarsi con la legislazione complessa che regola questa materia.

La guida si ripropone una finalità divulgativa che è stata condivisa anche all'interno del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Milano, di cui la Prefettura e Assolombarda fanno parte.

Il testo, partendo da un'analisi approfondita della normativa - grazie anche al supporto tecnico dello Sportello Unico della Prefettura di Milano, che riveste un ruolo istituzionale e operativo fondamentale in materia - accompagna le imprese attraverso i principali adempimenti, rielaborando in modo semplice i principali passaggi operativi da conoscere e rispettare per assumere un lavoratore straniero.

Dopo una prima parte dedicata all'ingresso in Italia dei lavoratori comunitari, per i quali non sussistono grandi differenze rispetto alla normativa che regola i rapporti con i cittadini italiani, la guida analizza la situazione dei lavoratori extracomunitari illustrando: le due principali modalità di ingresso "flussi" ed "extra flussi" (c.d. articoli 27), la modulistica necessaria per la richiesta del nulla osta e i permessi di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa, nonché l'accordo di integrazione e il ricongiungimento familiare.

## I lavoratori stranieri Modalità di ingresso in Italia per:

		
<b>I LAVORATORI COMUNITARI</b>	<b>I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI</b>	
	<b>FLUSSI</b>	<b>EXTRAFLUSSI ART. 27 T.U.</b>
	(Stabiliscono il numero di lavoratori stranieri che potranno fare ingresso in Italia)	Dirigenti o personale altamente specializzato (lett. A)
		Tirocinanti (lett. F) Formazione Professionale
		Lavoratori trasferiti nell'ambito di un contratto di appalto (lett. I)
		Infermieri professionali (lett. R-bis)
		Ingresso per ricerca (art. 27 - ter)
		Lavoratori titolari di Carta Blu (art. 27 - quater)
		Art. 27 - quinquies - Ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri nell'ambito di trasferimenti intra-societari
		Art. 27 - sexies - Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro

### **Comunitario o extracomunitario?**

L'azienda che vuole fare venire in Italia un lavoratore straniero deve per prima cosa verificare se si tratta di:

- **Un cittadino comunitario**


ovvero

- **Un cittadino extracomunitario**

In funzione di questa prima, fondamentale, verifica l'azienda potrà identificare la disciplina da applicare per fare arrivare in Italia il lavoratore.

# 1. I lavoratori comunitari

L'azienda che vuole fare venire in Italia un lavoratore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea deve **verificare la nazionalità** di provenienza per accertarsi che egli provenga da uno Stato membro ovvero da uno Stato che ha recentemente aderito all'Unione Europea



## Stati membri (anno di adesione)

<ul style="list-style-type: none"><li>• Austria (1995)</li><li>• Belgio (1952)</li><li>• Bulgaria (2007)</li><li>• Cipro (2004)</li><li>• Croazia (2013)</li><li>• Danimarca (1973)</li><li>• Estonia (2004)</li><li>• Finlandia (1995)</li><li>• Francia (1952)</li><li>• Germania (1952)</li><li>• Grecia (1981)</li><li>• Irlanda (1973)</li><li>• Italia (1952)</li><li>• Lettonia (2004)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Lituania</u> (2004)</li><li>• <u>Lussemburgo</u> (1952)</li><li>• Malta (2004)</li><li>• <u>Paesi Bassi</u> (1952)</li><li>• <u>Polonia</u> (2004)</li><li>• <u>Portogallo</u> (1986)</li><li>• <u>Regno Unito</u> (1973)<sup>1</sup></li><li>• <u>Repubblica Ceca</u> (2004)</li><li>• <u>Romania</u> (2007)</li><li>• <u>Slovacchia</u> (2004)</li><li>• <u>Slovenia</u> (2004)</li><li>• <u>Spagna</u> (1986)</li><li>• <u>Svezia</u> (1995)</li><li>• <u>Ungheria</u> (2004)</li></ul>
---	---

<sup>1</sup> E' attualmente in corso un processo di uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea



## 1.1 Il lavoratore proveniente da uno stato membro

L'azienda segue le **regole ordinarie** previste per l'assunzione di cittadini italiani.

L'unico obbligo **a carico del cittadino comunitario**, che rimarrà in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, sarà quello di iscriversi all'Anagrafe del Comune di residenza, la **c.d. Iscrizione Anagrafica**, presentando la documentazione attestante il rapporto di lavoro (Art. 7, D.lgs. n. 30/2007).

### 1.1.1 Invio richiesta iscrizione anagrafica

Per quanto riguarda il Comune di Milano, la richiesta di iscrizione anagrafica può essere fatta dal cittadino comunitario:

- via e-mail alla casella: ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it
- via fax al n. 02.88460164
- via posta raccomandata al Settore Servizi al Cittadino – Via Larga n. 12 – Ufficio residenze, 20122 Milano

L'inoltro per via telematica è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

- acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante la firma autografa e della copia del documento d'identità del richiedente e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice
- trasmissione della dichiarazione attraverso casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente
- sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale e invio tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.

Oppure, può essere presentata, previo appuntamento, presso le sedi anagrafiche di:

- Via Larga, 12
- Via Boifava, 17
- Via Paravia, 26
- Viale Ungheria, 29
- Via Oglio, 18
- Via Quarenghi, 21
- Via Sansovino, 9
- P.Le Stovani, 3
- Viale Tibaldi, 41
- Viale Legioni Romane, 54
- Largo De Benedetti, 1
- Via Passerini, 5
- P.Le Accursio, 5
- Via Padova, 118

Le modalità suddette sono indicate sul sito del Comune di Milano al quale si rimanda per verificare eventuali aggiornamenti/cambiamenti al momento della presentazione della richiesta.

## 2. I lavoratori extracomunitari: l'ingresso attraverso i cosiddetti "flussi"

I lavoratori extracomunitari possono fare ingresso in Italia attraverso due principali canali:

- Le c.d. "quote" definite dal **Decreto Flussi**
- Le ipotesi "**fuori quota**" individuate nell'art. 27 e 27-quater del D.Lgs. n. 286 del 1998

Con cadenza, generalmente annuale, viene emanato il c.d. "Decreto Flussi", un provvedimento che indica il numero di lavoratori extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro attraverso quelle che vengono definite le c.d. "quote di ingresso".

In particolare, le quote disciplinano l'entrata dei cittadini extracomunitari ripartendo i numeri di ingresso disponibili fra:

- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- lavoro stagionale
- conversione permesso di soggiorno da studio a lavoro.

### 2.1 La procedura di ingresso attraverso i "flussi" (Art. 22, D.Lgs. n. 286/98)

L'Azienda che vuole assumere un lavoratore straniero residente all'estero potrà inviare la domanda di nulla osta solo in seguito all'emanazione del "Decreto flussi", che è generalmente annuale, fino a esaurimento delle "quote" da esso rese disponibili.

La richiesta di nulla osta andrà trasmessa mediante la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

La domanda deve contenere:

- complete generalità del datore di lavoro
- complete generalità del lavoratore
- il trattamento retributivo ed assicurativo
- la proposta di contratto di soggiorno
- l'impegno di garantire l'abitabilità e l'idoneità dell'alloggio dello straniero e di pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza
- l'impegno di comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro

Le operazioni che l'**Azienda** deve fare per poter procedere con l'invio delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione, sono:

- Registrazione sul sistema: per accedere alla procedura on-line per la richiesta dei moduli, l'azienda deve effettuare preventivamente una registrazione sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande. La registrazione è gratuita, e richiede necessariamente un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere eseguita
- Richiesta di un modulo di domanda: completata la fase di registrazione, l'azienda potrà accedere all'area di richiesta dei moduli di domanda.

Le aziende potranno gestire un numero massimo di **cinque moduli**.

- **Compilazione online della domanda:** la compilazione avviene per pagine e, ad ogni cambio pagina, viene effettuata una validazione dei dati inseriti ed in caso di errore viene mostrata una finestra con la quale è possibile accedere direttamente al campo errato.
- **Salvataggio intermedio o invio della domanda:** l'azienda potrà interrompere la compilazione e salvare la domanda in qualunque momento. Per procedere con l'invio, la domanda deve essere completata in tutte le sue parti e superare la validazione dei dati inseriti.

Inviata correttamente la domanda, lo **Sportello Unico** entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, acquisito telematicamente il parere della Questura e della ITL:

- **Convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta (che ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio) e per la firma dell'impegno alla futura sottoscrizione del contratto di soggiorno**
- **Trasmette in via telematica la documentazione agli Uffici Consolari per permettere il rilascio del visto.**

L'Azienda informerà il lavoratore straniero, che si trova all'estero, dell'avvenuto rilascio del nulla osta, in modo da consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro il termine di durata del nulla osta.

La rappresentanza diplomatica o consolare, esperiti gli accertamenti di rito, entro 30 giorni dalla richiesta, rilascia il visto d'ingresso.

Lo straniero entro 8 giorni dall'ingresso in Italia deve presentarsi allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e per ritirare il modulo 209, che spedisce tramite gli Uffici postali alla Questura competente per richiedere il permesso di soggiorno.

L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (username e password) tramite i quali il lavoratore stesso potrà conoscere, collegandosi a <http://www.portaleimmigrazione.it>, lo stato della pratica.

La Questura comunicherà con raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente inoltrerà un'ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

## 3. I lavoratori extracomunitari: i cosiddetti ingressi “extraflussi”

L'articolo 27, l'articolo 27-ter e l'articolo 27-quater del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/98) disciplinano alcuni casi particolari di **ingresso in Italia** dei lavoratori stranieri al **di fuori delle quote**, periodicamente stabilite con decreto dal Governo.

Tra le categorie di lavoratori previste dall'art. 27 meritano particolare attenzione le seguenti:

- **Dirigenti o personale altamente specializzato (Art. 27, lett. A)**
- **Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani (Art. 27, lett. F)**
- **Lavoratori trasferiti temporaneamente nell'ambito di un contratto d'appalto (Art. 27, lett. I)**
- **Infermieri professionali (Art. 27, lett. R-bis)**

Esistono, poi, ulteriori ipotesi di ingresso “extraflussi” individuate dagli articoli 27 ter/quater T.U., che riguardano i **ricercatori** e i **lavoratori titolari di Carta Blu**.

Nel caso in cui il lavoratore che l'azienda vuole fare venire in Italia rientri in una delle categorie suddette, essa potrà richiederne l'ingresso:

- **in qualsiasi momento dell'anno nel quale per l'azienda sorga la necessità di fare arrivare il lavoratore, a prescindere dalla data di emanazione del c.d. “Decreto flussi”;**
- **senza il limite del numero di ingressi** imposto dalle quote del “Decreto Flussi”.

### 3.1 La procedura di ingresso “extraflussi” (Art. 27, D.Lgs. n. 286/98)

L'Azienda operante in Italia deve inviare una richiesta di autorizzazione preventiva (nulla osta) allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

Lo Sportello Unico, acquisito telematicamente il parere della Questura e della ITL, rilascia il nulla osta e lo trasmette, in via telematica, agli Uffici Consolari o diplomatici, presenti nel Paese dove si trova lo straniero, per permettere il rilascio del visto.

Il lavoratore straniero dovrà richiedere alla Rappresentanza consolare o diplomatica del paese in cui si trova il visto d'ingresso, con il quale potrà entrare in Italia.

Entro 8 giorni dall'ingresso lo straniero dovrà recarsi insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e per ritirare il modulo 209, che spedisce tramite gli Uffici postali alla Questura competente per richiedere il permesso di soggiorno.

L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (username e password) tramite i quali il lavoratore stesso potrà conoscere, collegandosi a <http://www.portaleimmigrazione.it>, lo stato della pratica.

La Questura comunicherà con raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente inoltrerà un'ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

### 3.1.1 La procedura prevista dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e Confindustria del 19 luglio 2010 (Art. 27, co. 1-ter/quater, D.Lgs. n. 286/98)

Il Testo Unico, all'art. 27 co. 1-ter/quater, dà alle aziende la possibilità di avvalersi di una procedura semplificata introdotta dal **Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e Confindustria** del 19 luglio 2010.

Il Protocollo è utilizzabile solo per l'ingresso di specifiche figure di lavoratori previste dall'art. 27:

- Dirigenti o personale altamente specializzato – **Let. A**;

Con questa procedura le **imprese aderenti alle Associazioni territoriali di Confindustria**, tra cui Assolombarda, possono:

- Accedere al sistema informatico dello Sportello Unico, inoltrando direttamente la proposta di contratto di soggiorno, senza la preventiva richiesta di nulla osta.
- Inoltrare più di cinque domande.

**L'azienda associata ad Assolombarda**, interessata a utilizzare questo canale, deve formalizzare la propria adesione al Protocollo con la quale **si obbliga a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria per ogni lavoratore di cui si chiede l'ingresso**, nonché autocertifica il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi al distacco in Italia del personale richiesto.

Le aziende interessate possono rivolgersi all'Associazione per avere maggiori dettagli operativi sulla procedura da attivare.

### 3.1.2 La procedura prevista dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e Confindustria del 20 giugno 2016 (Art. 27 - quater, D.Lgs. n. 286/98)

Il T.U. all'art. 27-quater prevede una procedura di ingresso semplificata per i lavoratori altamente qualificati attraverso il rilascio della Carta Blu UE, in virtù del Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministro dell'Interno e Confindustria il 20 giugno 2016.

Con l'adesione al Protocollo Blu Card, l'azienda appartenente ad una delle Associazioni territoriali di Confindustria, tra cui Assolombarda, impegnandosi al rispetto delle condizioni, previste dalla legge e indicate nel Protocollo stesso, potrà inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per far entrare in Italia il personale altamente specializzato di interesse - con le modalità informatiche già in uso - senza dover richiedere il nulla osta.

Il datore di lavoro, con l'adesione al Protocollo, autocertifica:

- il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall'assunzione in Italia del personale richiesto;
- la capacità di corrispondere l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto collettivo di riferimento, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Inoltre, con l'adesione al Protocollo, le aziende associate che intendano avvalersi della procedura semplificata per l'ingresso dei lavoratori altamente qualificati dovranno garantire:

- l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;
- che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso siano in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa "dichiarazione di valore", rilasciata dalla competente autorità consolare e verificata all'atto del rilascio del visto;
- che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT - CP 2011 - e successive modificazioni;
- il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, ai sensi del Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206.

Le imprese interessate possono rivolgersi all'Associazione per avere maggiori dettagli operativi sulla procedura da attivare.

## 3.2 Principali ipotesi di ingresso ex Art. 27 T.U.

### 3.2.1 Dirigenti o personale altamente specializzato (Art. 27, Lett. A)

L'azienda che vuole fare venire a lavorare in Italia:

- dirigenti;  
oppure
- personale altamente specializzato, cioè in possesso di conoscenze particolari che qualificano l'attività come altamente specialistica;

«di società aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) o dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di un altro Stato membro dell'Unione Europea», può utilizzare l'ipotesi prevista dall'Art. 27, Lett. A.

L'azienda deve verificare la sussistenza di **tre principali requisiti**:

1. I lavoratori devono essere "dirigenti" o "personale altamente specializzato" occupato da almeno 6 mesi nell'ambito dello stesso settore prima del trasferimento temporaneo (distacco);
2. Ci deve essere un trasferimento (distacco) del lavoratore;
3. Il trasferimento temporaneo (distacco) deve avvenire all'interno dello stesso gruppo d'impresa.

Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, non può superare, incluse le eventuali proroghe non soggette a limiti, la **durata complessiva di cinque anni**.

Inoltre, al termine del periodo di distacco l'azienda può assumere il lavoratore straniero a **tempo determinato o indeterminato** stipulando con lo stesso un contratto e chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

## 3.2.2 Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani (Art. 27, Lett. F)

L'azienda che vuole fare venire in Italia, per **motivi di formazione professionale**, stranieri che debbano svolgere attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, può utilizzare l'ipotesi prevista dall'**Art. 27, Lett. F**.

### 3.2.2.1 Tirocinio

L'azienda che vuole fare venire in Italia un cittadino straniero per svolgere un tirocinio deve:

- stipulare una convenzione con un soggetto promotore (es. Università);
- stilare un progetto formativo da sottoporre all'approvazione della Regione di riferimento.

In questa ipotesi d'ingresso - non essendo richiesta un'autorizzazione preventiva (il c.d. nulla osta) - una volta approvato il progetto dalla Regione, **lo straniero potrà richiedere** direttamente alla rappresentanza diplomatica o consolare il **rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio**.

Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia **lo straniero dovrà presentare alla Questura la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio**, che al termine del periodo di tirocinio, potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel caso in cui l'azienda ospitante, o altro datore, siano disposti ad assumere il tirocinante.

La durata del tirocinio può essere da un minimo di 3 mesi a un massimo di 12 mesi. Lo stesso potrà essere prorogato una sola volta per una durata pari o inferiore a quella iniziale.

#### **PARTICOLARITA' DELLA PROCEDURA DEL TIROCINIO**

L'azienda che vuole fare venire in Italia un cittadino straniero per svolgere un tirocinio deve, per prima cosa, stipulare una Convenzione con un soggetto promotore (es. Università) alla quale deve essere allegato uno specifico Progetto Formativo.

La Convenzione e il Progetto di tirocinio prevedono a carico del soggetto ospitante l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio e vitto idoneo, nonché l'obbligo nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Entrambi devono essere predisposti utilizzando la modulistica standard fornita dalla Regione Lombardia (<http://www.lavoro.regione.lombardia.it>) e devono essere presentati alla stessa per essere approvati da parte di un nucleo di valutazione ad hoc.

In particolare, **i documenti che il soggetto promotore dovrà inviare alla Regione Lombardia**, precisamente alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro-Struttura Occupazione e Occupabilità, sono:

- la domanda di tirocinio in duplice copia firmata dai legali rappresentanti rispettivamente del soggetto promotore e del datore di lavoro ospitante;
- la convenzione in duplice copia firmata dai legali rappresentanti rispettivamente del soggetto promotore e del datore di lavoro ospitante;
- il progetto formativo, in duplice copia firmata dai legali rappresentanti rispettivamente del soggetto promotore e del datore di lavoro ospitante, contenente informazioni relative a:
  - obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio;
  - durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
  - sede del tirocinio;
  - nominativo dei tutor;

- facilitazioni previste;
- obblighi del soggetto promotore;
- obblighi del tirocinante
- la fotocopia del passaporto del tirocinante o documento di identità equivalente.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il competente nucleo di valutazione formula un parere ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di tirocinio.

Il soggetto promotore ha la responsabilità di far pervenire il progetto vistato dalla regione alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il paese di residenza del tirocinante.

Dopo aver ottenuto il visto regionale, lo straniero può direttamente richiedere alla rappresentanza diplomatica consolare italiana del Paese di residenza della persona il rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, che gli consentirà di entrare in Italia.

Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio alla Questura competente: per farlo deve recarsi presso la Posta e inviare l'apposito kit di richiesta del permesso di soggiorno. Contestualmente gli viene rilasciata la ricevuta postale comprovante la presentazione della richiesta. Verrà, infine, convocato dalla Questura per il rilascio del permesso per studio, previa sottoposizione ai rilievi foto-dattiloscopici.

A seguito dell'avvio del tirocinio, dovrà essere prodotti alla Regione Lombardia la seguente documentazione:

- La lettera di inizio tirocinio inviata dal soggetto promotore ad avvenuto completamento dell'iter autorizzativo da parte di tutti gli enti competenti;
- Copia dei moduli INAIL inviati dal soggetto promotore. Sono compilati giornalmente dal tirocinante, trasmessi mensilmente al soggetto promotore in originale e trattenuti in copia dal soggetto ospitante.
- La relazione dell'azienda di fine tirocinio redatta dal soggetto ospitante che attesta: l'attività svolta durante il periodo di tirocinio, le competenze di base, tecnico – professionali e trasversali acquisite durante l'esperienza;
- Attestato di competenza, nel caso il soggetto promotore sia accreditato;
- Nei casi in cui il soggetto promotore non sia accreditato rilascerà, su richiesta del tirocinante, una propria dichiarazione firmata dal legale rappresentante, sulle competenze di base, trasversali e tecnico professionali acquisite nel tirocinio.

Le modalità suddette sono indicate sul sito della Regione Lombardia al quale si rimanda per verificare eventuali aggiornamenti/cambiamenti al momento della presentazione della richiesta.

### 3.2.3 Lavoratori trasferiti nell'ambito di un contratto di appalto (Art. 27, Lett. I)

L'art. 27, Lett. I disciplina l'ingresso al di fuori delle quote di lavoratori dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero, provvisoriamente trasferiti presso persone fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra il datore di lavoro con sede all'estero e la persona o organizzazione residente in Italia.

L'azienda richiederà il rilascio dell'autorizzazione preventiva (nulla osta) allo Sportello Unico, al quale seguirà il rilascio del visto e il permesso di soggiorno per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio (massimo due anni prorogabili una sola volta per una durata pari o inferiore a quella



iniziale), previa comunicazione da parte sua agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato.

L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano:

- lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari;
- il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

**IPOTESI PARTICOLARE** → lavoratori che, nell'ambito di un contratto di appalto, siano dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione Europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo Sportello Unico della Prefettura territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, c. 1bis, del D.lgs. n. 286/1998 inserito dall'art.5, c. 1, Lett B), D.L. del 15 febbraio 2007, n. 10).

### 3.2.4 Infermieri professionali (Art. 27, Lett. R-Bis)

Le strutture sanitarie pubbliche o private, le cooperative qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima, e le agenzie di somministrazione di lavoro che vogliono fare venire a lavorare in Italia infermieri professionali extracomunitari possono utilizzare l'ipotesi prevista dall'art. 27, Lett. R-Bis.

Il trasferimento può essere prorogato una sola volta per una durata pari o inferiore a quella iniziale. Inoltre l'azienda può assumere gli infermieri anche a tempo indeterminato, tramite la specifica procedura.

L'azienda prima di richiedere l'autorizzazione preventiva (nulla osta), qualora il titolo di infermiere sia stato conseguito in un Paese extra-Ue, deve attivare la procedura di riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute.

Al fine del riconoscimento viene valutato non solo il diploma posseduto, ma anche il curriculum studiorum, in quanto oltre al titolo di studio dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana anche l'intero programma di studi, con indicazione del monte-ore di ciascuna materia, per ogni anno di corso.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dal Ministero della Sanità, il quale può stabilire con proprio decreto che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura compensativa.

Ottenuto il riconoscimento del titolo, l'azienda può inoltrare domanda di nulla osta al lavoro.

Infine, per iscriversi all'albo professionale per l'esercizio della professione infermieristica è necessario il superamento di un esame volto ad accertare la conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

## 3.3 Ingresso e soggiorno per ricerca (Art. 27 - ter)

I cittadini extracomunitari in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato,

potranno effettuare il loro ingresso in Italia, per periodi superiori a 3 mesi, al di fuori delle quote.

L'ente presso cui il programma di ricerca sarà svolto (che deve essere iscritto obbligatoriamente nell'apposito elenco tenuto dal MIUR), dopo aver selezionato il cittadino straniero, dovrà stipulare con lo stesso una **convenzione di accoglienza**, con la quale il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto ad accogliere il ricercatore.

Successivamente l'ente di ricerca dovrà presentare in via telematica domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dall'attestato di iscrizione all'elenco tenuto dal MIUR e di copia autentica della convenzione di accoglienza, attraverso il portale del Ministero dell'Interno.

Il nulla osta salvo motivi ostativi, viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della domanda, l'Istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa. In questo caso il termine di 30 giorni è sospeso.

Rilasciato il nulla osta, il ricercatore potrà richiedere entro 6 mesi il visto di ingresso con il quale potrà entrare in Italia e richiedere il permesso di soggiorno per ricerca che viene rilasciato per la durata del programma di ricerca e che consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza (lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca).

In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga stessa, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.

Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.

In presenza dei requisiti richiesti dalla legge, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso per ricerca, può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

### **3.4 Ingresso lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu (Art. 27-quater)**

L'azienda che vuole fare venire in Italia lavoratori stranieri altamente qualificati può utilizzare l'ipotesi disciplinata dall'art. 27 – quater.

I due requisiti che lo straniero deve soddisfare per entrare in questa tipologia sono:

- **Titolo di istruzione superiore** rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- **Possesso di una qualifica professionale superiore** rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni c.d. CP 2011 (1. Legislatori, imprenditori, e alta dirigenza; 2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; 3. Professioni tecniche).

A questi lavoratori stranieri, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato «Carta Blu UE».

L'azienda deve presentare in via telematica allo Sportello Unico la domanda di nulla osta, nella quale oltre a quanto previsto dall'art. 22, del T.U. deve indicare:

- la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno 1 anno, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore rientrante nei "livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 (<http://cp2011.istat.it/>);
- il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore dello straniero;
- l'importo dello stipendio annuale lordo, non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Ottenuto il nulla osta, il lavoratore straniero potrà recarsi presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del proprio Paese per richiedere il visto d'ingresso.

Entro 8 giorni dall'ingresso lo straniero dovrà recarsi insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e per ritirare il modulo 209, che spedirà tramite gli Uffici postali alla Questura competente per richiedere il permesso di soggiorno.

L'Ufficio Postale gli rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (username e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi al sito <http://www.portaleimmigrazione.it>, lo stato della pratica.

La Questura comunicherà con raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente inoltrerà comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

L'art. 27 – quater, c. 8, prevede la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano sottoscritto un Protocollo di Intesa con il Ministero dell'Interno nel quale si impegnano a garantire la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, di avvalersi di una procedura "semplificata" con la quale la richiesta di nulla osta viene sostituita da una comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno o dell'offerta vincolante di lavoro.

Il Ministero dell'Interno, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha recentemente emanato una circolare, in data 5 maggio 2015, con la quale fornisce indicazioni operative per la procedura di stipulazione del Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Interno per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati.

Nel caso in cui lo straniero sia titolare di Carta Blu rilasciato da uno Stato membro, dopo 18 mesi di soggiorno legale in predetto Stato potrà fare ingresso in Italia senza necessità del visto. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, l'azienda deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro.

### **3.5 Ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Art. 27 – quinquies)**

Il Decreto Legislativo n. 253/2016, entrato in vigore l'11 gennaio 2017, ha previsto nuove regole relative alle condizioni di ingresso nell'ambito di trasferimenti intra-societari, per periodi superiori a tre mesi, degli stranieri che soggiornano fuori dal territorio dell'Unione Europea al momento della domanda di ingresso, in qualità di:

- dirigenti;
- lavoratori specializzati;

- lavoratori in formazione, ossia titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di un lavoratore straniero da un'impresa stabilita in un Paese Extra UE o UE, a cui lo straniero sia legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un soggetto ospitante stabilito in Italia, appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa appartenente allo stesso gruppo.

La durata massima del trasferimento è:

- per i dirigenti e i lavoratori specializzati di tre anni
- per i lavoratori in formazione di un anno.

Inoltre, tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.

La nuova disposizione non si applica agli stranieri che:

- chiedano di soggiornare in Italia in qualità di ricercatori (art. 27-ter);
- in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione europea e i suoi Stati membri, beneficino dei diritti alla libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'UE o lavorino presso un'impresa stabilita in tali Paesi terzi;
- soggiornino in Italia in qualità di lavoratori distaccati;
- svolgano attività di lavoro autonomo;
- svolgano lavoro somministrato;
- siano ammessi come studenti a tempo pieno o effettuino un tirocinio di breve durata e sotto supervisione nell'ambito di un percorso di studi.

### 3.5.1 Procedura di ingresso

L'azienda ospitante, che vuole fare venire il lavoratore in Italia, deve presentare in via telematica allo Sportello Unico la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario mediante la compilazione telematica del modulo *art. 27 - quinquies* disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.

La richiesta, a pena di rigetto, deve indicare:

- l'esistenza del legame societario tra l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo;
- un rapporto di lavoro della durata di almeno tre mesi ininterrotti precedenti il trasferimento intra-societario tra il lavoratore e la stessa impresa all'estero;
- la durata del trasferimento (massimo tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati, un anno per i lavoratori in formazione);
- l'indirizzo in Italia dell'entità ospitante o delle entità ospitanti ove il lavoratore svolgerà la prestazione lavorativa;
- la qualifica che il lavoratore ricoprirà nell'entità ospitante;
- la retribuzione;
- che, al termine del trasferimento, lo straniero farà ritorno in un'entità appartenente alla stessa impresa o ad un'impresa dello stesso gruppo stabilita in un Paese terzo;
- il possesso del lavoratore delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio di cui al co. 1, lettera a), b) e c) del D.lgs. 253/2016.
- gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;
- per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
- l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.

Dopo aver verificato la regolarità, la completezza e l'idoneità della documentazione e acquisito il parere della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della questura, lo Sportello, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta rilascia il nulla osta ovvero ne comunica il rigetto.

Lo straniero, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, deve dichiarare la propria presenza allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ICT.

Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti della sua durata massima.

Infine, nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno un protocollo di intesa, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata dall'entità ospitante allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità telematiche.

### **3.6 Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro (Art. 27-sexies)**

Il lavoratore straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni. In questa ipotesi l'azienda ospitante non deve richiedere il nulla osta.

Se però il distacco è superiore a 90 giorni, l'entità ospitante deve presentare richiesta di nulla osta secondo le modalità previste dall'art. 27 -quinquies.

L'azienda può presentare la richiesta anche se il lavoratore si trova già nel territorio nazionale, entro 90 giorni dal suo ingresso.

In entrambi i casi il lavoratore extracomunitario può fare il suo ingresso nel territorio nazionale senza essere in possesso del visto.

Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro non sia scaduto.

Infine, anche in questa ipotesi, se l'entità ospitante ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno un protocollo d'intesa, il nulla osta è sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche.

## 4. Modulistica richiesta nulla osta Art. 27, T.U. Prefettura di Milano

La Prefettura di Milano ha messo a disposizione delle imprese una modulistica contenente l'elenco dei documenti

da presentare per la richiesta del nulla osta per l'ingresso dei lavoratori extracomunitari disciplinato dall'art. 27, T.U.

I moduli, che qui riportiamo, sono a disposizione sul sito della Prefettura di Milano al seguente indirizzo:

<http://www.prefettura.it/milano/contenuti/15231.htm>

## 4.1 Carta Blu - Art. 27 Quater



### **ART. 27 QUATER - CARTA BLU**

- Titolo di istruzione superiore, tradotto e legalizzato, rilasciato da un'autorità competente nel paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale con annessa **dichiarazione di valore** effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del paese di residenza dello straniero (la quale non è necessaria qualora il titolo di studio sia stato conseguito in un paese dell' UE);
- **Per le professioni non regolamentate**, la proposta di contratto di lavoro deve essere relativa allo svolgimento di una attività lavorativa riferita a figure professionali rientranti nei livelli 1,2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP2011 e deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ( euro 24.790 per l'anno 2015). L'offerta di lavoro dovrà essere della durata di almeno un anno e **firmata dal legale rappresentante e dal lavoratore per accettazione**;
- **Per le professioni regolamentate**, (di cui al D.Lgs. 206/2007) occorre il riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e l'eventuale iscrizione all'albo professionale ove richiesto; la proposta di contratto di lavoro riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ( euro 24.790 per l'anno 2015). L'offerta di lavoro dovrà essere della durata di almeno un anno e **firmata dal legale rappresentante e dal lavoratore per accettazione**;
- Visura Camerale della Società italiana **non antecedente a sei mesi**;
- Copia ultimo modello F24 e DM10 della società italiana (Può essere sostituita da autocertificazione firmata dal legale rappresentante);
- Ultima dichiarazione dei redditi;
- Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- n°1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;

### **DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.Lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

### **oppure:**

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;



## 4.2 Modello D - Lettera A - Dirigenti o personale altamente specializzato



*Spertella Unica per l'Immigrazione di  
Milano*

### LETTERA A – MODELLO D

#### (DIRIGENTI o PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO)

- 1) Documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria. Il legame societario non può essere dimostrato con autocertificazione, ma con documentazione ufficiale non riconducibile all'autonomia privata. Si tratta del documento che attesti il legame societario tra le due ditte, quella distaccante e quella distaccataria. (Visura camerale italiana, ovvero visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorità diplomatica italiana all'estero, ovvero, statuto o atto costitutivo, ovvero, in ultima ratio, il bilancio consolidato);
- 2) Lettera distacco (tradotta e legalizzata o apostillata dall'Autorità Competente all'estero) sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore, con espressa indicazione relativa a:
  - Dichiarazione della società estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo temporaneo di mesi (indicare il numero di mesi) nella società distaccataria.
  - Data di prima assunzione all'estero del lavoratore distaccato;
  - Qualifica, mansione (**Dirigente o Quadro**) e settore in cui opera (indicare a partire da quale data e per un periodo non inferiore a 6 mesi);
  - Titolo di studio in possesso del lavoratore;
  - Indirizzo della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore svolgerà il maggior numero di ore lavorative;
  - Per il Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale: indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione verrà erogata (estero o Italia). In presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'istruzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di originale con l'indicazione del periodo di copertura;
  - Per i paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale: impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziale ed assistenziali previsti dalla normativa italiana;
- 3) Nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all'estero in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di Holding in cui la società distaccataria non produce reddito – bilancio della società distaccante (tradotto e legalizzato o apostillato presso le Autorità Competenti)
- 4) Visura Camerale della Società italiana non antecedente a sei mesi;
- 5) Copia ultimo modello F24 e DM10 della società italiana (Può essere sostituita da autocertificazione firmata dal legale rappresentante);
- 6) Ultima dichiarazione dei redditi;
- 7) Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- 8) Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- 9) n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- 10) n°1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;





*Sportella Unica per l'Immigrazione di  
Milano*

**DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

**oppure:**

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

**Il legale rappresentante, potrà essere sostituito da persona munita di PROCURA NOTARILE.**

**Se non saranno prodotti i summenzionati documenti non sarà possibile procedere alla consegna del nulla osta e alla firma del contratto di soggiorno**

## 4.3 Modello DS – Legge n. 103 del 2002



*Spertella Unica per l'Immigrazione di  
Milano*

### LEGGE 103 del 2002 – MODELLO DS

#### (PROFESSORI CHE POSSONO LAVORARE IN SCUOLE STRANIERE (O FILIALI DI UNIVERSITÀ STRANIERE) IN ITALIA RICONOSCIUTE CON DECRETO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)

- Copia del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca attestante il possesso dei requisiti da parte della scuola/università ai sensi della L. 103/2002;
- Attestato dei requisiti professionali per l'espletamento della attività di docente (Titolo di studio debitamente tradotto e legalizzato);
- Visura Camerale della Società italiana non antecedente a sei mesi;
- Dichiarazione firmata dal rettore che l'Università/Società è operante in Italia da almeno 5 anni;
- Nell'ipotesi di Università – Ente Pubblico occorre la delibera consiliare di approvazione della nominata e di stanziamento dei Fondi;
- Nell'ipotesi di Università Privata occorre il bilancio annuale;
- Se trattasi di filiazioni di istituti stranieri occorre una lettera di distacco, tradotta e legalizzata, contenente:
  - Indicazione se la retribuzione e la contribuzione (per il Paesi aderenti agli accordi di sicurezza sociale) avverranno all'estero o in Italia. In presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura;
  - Impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana salvo che non ci siano accordi di sicurezza sociale con il paese di appartenenza;
- Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- n° 1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;

#### DOCUMENTI ALLOGGIO

##### (da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;  
oppure:
- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

## 4.4 Modello F – Lettera C – Professori



*Sportello Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

### **LETTERA C – MODELLO F**

#### **(PROFESSORI UNIVERSITARI)**

- Titolo di studio, tradotto e legalizzato/apostillato dall'Autorità Competente nel paese in cui è stato conseguito;
- Curriculum Vitae tradotto e legalizzato/apostillato;
- Richiesta di assunzione, da parte dell'Università, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività (firmata dal rettore).;
- Nell'ipotesi di Università – Ente Pubblico occorre la delibera consiliare di approvazione della nominata e di stanziamento dei Fondi;
- Nell'ipotesi di Università Privata occorre il bilancio annuale;
- Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- n°1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;

#### **DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

#### **oppure:**

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

## 4.5 Modello FR - Ricerca



*Sportello Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

**MODELLO FR**  
**(RICERCA SCIENTIFICA)**

- 1) Documento, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (L'iscrizione è valida per cinque anni);
- 2) Convenzione di accoglienza stipulata tra l'istituto di ricerca e il ricercatore nella quale devono essere previsti, inderogabilmente, gli elementi contenuti nel comma 3 dell'art. 27 ter. In particolare il progetto di ricerca approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, previa valutazione dell'oggetto della ricerca stessa e dei titoli in possesso del ricercatore;
- 3) L'impegno del ricercatore a realizzare il progetto approvato nonché quelli dell'istituto di ricerca volti ad accogliere il ricercatore, ad assicurare il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro previste, a corrispondere risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, a sostenere le spese per il viaggio di ritorno, a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ed, infine, a provvedere alla loro iscrizione al servizio sanitario nazionale. Sulla base dell'art. 27 ter comma 3 bis le risorse mensili dichiarate nella convenzione possono provenire non solo dall'istituto di ricerca che la sottoscrive ma anche dal sostegno finanziario dell' UE, di un'organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile;
- 4) Copia ultimo modello F24 e DM10 della società italiana (Può essere sostituita dall'autocertificazione);
- 5) Copia documento di identità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la fotocopia del permesso di soggiorno);
- 6) Fotocopia del passaporto del lavoratore (stesso documento indicato sull'istanza);
- 7) N. 1 marca da bollo indicata in domanda;
- 8) N. 1 marca da bollo da 16,00 euro da apporre sul nulla osta;

**DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

**oppure:**

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;



## 4.6 Modello G - Lettera D - Traduttori interpreti



*Spertella Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

### **LETTERA D – MODELLO G**

#### **(TRADUTTORI/INTERPRETI)**

- Titolo di Studio o attestato di traduttore o interprete, tradotto e legalizzato dall'Autorità Competente, indicante la conoscenza della lingua richiesta dalla società, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da un ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello stato del rilascio debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti;
- Dichiarazione da parte dell'autorità diplomatica italiana, che il titolo di studio consente lo svolgimento dell'attività di interprete, secondo la legislazione del paese di origine;
- In assenza di titolo di studio o attestato specifici per la professione di interprete, certificazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 49 del DPR 200/67) della Rappresentanza diplomatico-consolare, contenente i dati anagrafici del lavoratore, tradotta e legalizzata dall'Autorità Competente;
- Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- n°1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;

#### **DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

**oppure:**

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

## 4.7 Modello H - Lettera E - Collaboratori familiari



*Sportella Unica per l'Immigrazione di  
Milano*

**LETTERA E - MODELLO H**  
**(COLLABORATORI FAMILIARI)**

- Documento che attesti la residenza all'estero del richiedente;
- Contratto di lavoro con cui è stato instaurato il rapporto di lavoro all'estero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato estero nel quale aveva luogo il rapporto di lavoro (da almeno un anno);
- Dichiarazione del datore di lavoro richiedente, attestante il suo rientro definitivo in Italia;
- Copia documento di identità in corso di validità del datore di lavoro (qualora il datore di lavoro fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- n°1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;

**DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

**oppure:**

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

## 4.8 Modello I - Lettera F – Formazione Professionale



*Spertello Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

### **LETTERA F – MODELLO I** **(FORMAZIONE PROFESSIONALE)**

**NB. Per i distacchi per formazione, ai sensi della lettera F la società in Italia dove si svolgerà l'attività di formazione (con progetto formativo approvato dalla Regione, può essere anche non collegata o partecipata alla società estera):**

- 1) Progetto formativo approvato dalla Regione;
- 2) Lettera distacco (tradotta e legalizzata o apostillata dall'Autorità Competente all'estero) **sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore**, con espressa indicazione relativa a:
  - Dichiarazione della società estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo temporaneo di mesi (indicare il numero di mesi) nella società distaccataria;
  - Data di prima assunzione all'estero del lavoratore distaccato;
  - Qualifica, mansione e settore in cui opera;
  - Titolo di studio in possesso del lavoratore;
  - Indirizzo della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore svolgerà l'attività di formazione;
  - Per il Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale: indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione verrà erogata (estero o Italia). In presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'istruzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura;
  - Per i paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale: impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziale ed assistenziali previsti dalla normativa italiana;
- 3) Visura Camerale della Società italiana **non antecedente a sei mesi**;
- 4) Copia ultimo modello F24 e DM10 della società italiana (Può essere sostituita da autocertificazione firmata dal legale rappresentante)
- 5) Ultima dichiarazione dei redditi;
- 6) Nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all'estero in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di Holding in cui la società distaccataria non produce reddito – bilancio della società distaccante debitamente tradotto e legalizzato;
- 7) Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- 8) Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- 9) n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- 10) n°1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;



*Sportello Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

**DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

**oppure:**

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;



## 4.9 Modello M - Lettera I - Appalto



*Sportello Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

### **LETTERA I - MODELLO M**

#### **(APPALTO)**

- Lettera distacco (tradotta e legalizzata o apostillata dall'Autorità Competente all'estero) sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore, con espressa indicazione relativa a:  
Dichiarazione della società estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo temporaneo di mesi (indicare il numero di mesi) presso la società (nome della società) in Italia per l'esecuzione del contratto di appalto (estremi contratto);
  - Data di prima assunzione all'estero del lavoratore distaccato;
  - Qualifica e la mansione che verrà a ricoprire in Italia ed il settore in cui opererà;Titolo di studio in possesso del lavoratore;
  - Indirizzo della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore sarà distaccato;
  - Per il Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale: indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione verrà erogata (estero o Italia), In presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'istruzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di originale con l'indicazione del periodo di copertura;
  - Per i paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale: impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziale ed assistenziali previsti dalla normativa italiana;
- Documentazione idonea ad attestare l'esistenza della ditta estera, tradotta e legalizzata;
- Copia del contratto di appalto e degli eventuali successivi contratti di sub-appalto (tra la società distaccante e la distaccataria);
- Visura Camerale della Società italiana ***non antecedente a sei mesi***;
- Copia ultimo modello F24 e DM10 della società italiana (Può essere sostituita da autocertificazione firmata dal legale rappresentante);
- Ultima dichiarazione dei redditi;
- Copia piano operativo di sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi del D.lgs 626/94;
- Dichiarazione dell'azienda distaccante (tradotta e legalizzata o apostillata dal Consolato italiano all'estero) comprovante il rapporto di lavoro in essere con il dipendente (firmata dal legale rappresentante della società estera – con copia documento allegata).;
- Copia della preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato;
- Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- n°1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;



*Sportello Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

**DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

**oppure:**

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

**Il legale rappresentante, potrà essere sostituito da persona munita di PROCURA NOTARILE.**

**Se non saranno prodotti i summenzionati documenti non sarà possibile procedere alla consegna del nulla osta e alla firma del contratto di soggiorno**

## 4.10 Modello N - Lettera R - Collocamento alla pari



*Spertella Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

### **LETTERA R - MODELLO N**

#### **(COLLOCAMENTO ALLA PARI)**

- Contratto di collocamento alla pari;
- Documento dimostrante l'adesione da parte del paese di origine all'Accordo Europeo sul collocamento alla pari;
- Certificato medico di sana e robusta costituzione (se fatto all'estero deve essere legalizzato e tradotto dall'autorità diplomatica consolare italiana);
- Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- n° 1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;

### **DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

### **oppure:**

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

## 4.11 Modello N - Lettera R - Vacanze lavoro



*Spertello Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

### LETTERA R - MODELLO N

#### (VACANZE-LAVORO)

- Specifico accordo Bilaterale fra Italia ed uno Stato terzo (Attualmente con Australia, nuova Zelanda, Canada e Corea del Sud);
- Documento dimostrante l'adesione da parte del paese di origine all'accordo europeo sul collocamento alla pari;
- Certificato medico di sana e robusta costituzione (se fatto all'estero deve essere legalizzato e tradotto dall'autorità diplomatica consolare italiana);
- Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- n°1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;

### DOCUMENTI ALLOGGIO

(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

#### oppure:

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;



## 4.12 Modello O - Lettera R bis - Infermieri



*Spett.le Ufficio per l'Immigrazione di  
Milano*

### LETTERA R BIS - MODELLO O

#### (INFERMIERI)

- Copia del contratto di appalto stipulato tra la società richiedente e la struttura sanitaria nel caso in cui l'assunzione sia richiesta direttamente da una struttura sanitaria, ovvero copia del contratto di appalto stipulato con l'azienda di somministrazione nel caso in cui l'assunzione sia richiesta da un agenzia di somministrazione;
- Riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del Ministero della Salute (Allegare Decreto Ministero della Salute);
- Visura Camerale della Società italiana non antecedente a sei mesi;
- Copia ultimo modello F24 e DM10 della società italiana (Può essere sostituita dall'autocertificazione);
- Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- n° 1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;

#### DOCUMENTI ALLOGGIO

(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

#### oppure:

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

## 4.13 Modello T - Familiari al seguito



*Spertella Unico per l'Immigrazione di  
Milano*

### MODELLO T

### (FAMILIARI AL SEGUITO)

- 1) Delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di nulla osta per familiare al seguito, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all'estero. Qualora il delegante (lavoratore) si trovi in Italia, la delega può essere effettuata dal notaio;
- 2) Copia documento di identità del richiedente
- 3) Fotocopia del passaporto dei familiari al seguito (stesso documento presentato in domanda)
- 4) N. 1 marca da bollo indicata in domanda
- 5) N. 1 marca da bollo da 16,00 da apporre sul nulla osta

### DOCUMENTI ALLOGGIO

(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)

- Certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune in corso di validità in originale (più fotocopia);
- Dichiarazione sottoscritta dal conduttore in cui sia indicato il numero delle persone che occupano l'abitazione (con allegato documento di identità in corso di validità);
- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

oppure:

- prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale (più fotocopia);
- Copia documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione;

## 4.14 Modello di richiesta proroga

Mod. 1



Allo Sportello Unico per l'Immigrazione  
Prefettura di .....- U.T.G.  
.....

### RICHIESTA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AL LAVORO EX ARTICOLO 27, COMMA 1 LETTERE A), F), G) D.LGS. 286/98 E ART. 40, COMMI 2 E 23 DEL D.P.R. 394/99

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Titolare/Legale rappresentante della ditta/denominazione sociale \_\_\_\_\_  
iscr. C.C.I.A.A. di prov. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Sede: via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ matr. INPS \_\_\_\_\_ Codice INAIL \_\_\_\_\_  
a seguito dell'ulteriore lettera di distacco da parte della società distaccante.

#### CHIEDE

di voler prorogare per n° \_\_\_\_\_ mesi il rapporto di lavoro in posizione di distacco, ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. a) / lett. f) , lett. g) , con il/la lavoratore/trice:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_  
luogo di nascita \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
autorizzato con nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ n. identificativo \_\_\_\_\_.

Il predetto lavoratore, dipendente da (Azienda distaccante) \_\_\_\_\_  
presta la propria attività, presso l'unità operativa di questa azienda sita in  
(città) \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

Si dichiara inoltre, che:

la società ha versato i contributi presso l'I.N.P.S. di \_\_\_\_\_  
su posizione assicurativa n° \_\_\_\_\_ dalla data di ingresso in Italia, e  
che il rapporto di lavoro in distacco è tuttora in essere.

I contributi sono stati versati all'estero (Stato che ha stipulato la convenzione bilaterale di sicurezza sociale con l'Italia)

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all'autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.

Sede, li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Recapiti del dichiarante

Tel. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Allegati:

- Richiesta nominativa di proroga del Nulla Osta al lavoro Subordinato;
- Lettera di distacco (tradotta e legalizzata);
- Copia del Nulla Osta art. 27;
- Copia del Contratto di Soggiorno;
- Eventuale Proroga precedente;
- Copia del Passaporto del Lavoratore;
- Copia del Permesso di soggiorno del lavoratore + Ricevuta Postale Rinnovo PDS;
- Visura Camerale Azienda;
- Copia documento di identità legale rappresentante;
- Ultimi F24/DM10 della società italiana;



## 4.15 Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 comma 1 lettera P del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto (legale rappresentante) .....  
(cognome) (nome)  
Indirizzo ..... Cap ..... Città .....  
Nato a ..... (.....)  
(luogo) (prov.)  
Residente a ..... (.....) in Via .....  
(luogo) (prov.) (indirizzo)  
Legale rappresentante della società /Ente ..... con sede in .....  
..... (.....) Cap ..... in Via .....  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

#### DICHIARA

1. Che la società/ente ha inviato all'INPS nei termini di legge il flusso telematico mensile retributivo/contributivo UNIEMENS (denuncia unificata DM/10-Emens) avente la risultanza economica pari a:  
Un debito di .....euro.  
Un credito di .....euro.
2. Che la società/ente coerentemente alle rilevazioni di cui al punto 1 che precede:
  - a. ha presentato nei termini di legge il Modello di Pagamento Unificato (Mod. F24) avente un saldo previdenziale finale pari a ..... euro;
  - b. ha, conseguentemente, assolto il relativo obbligo di pagamento della contribuzione dovuta secondo la legge.

Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....  
(luogo e data)

**Il Dichiarante**

.....

## 4.16 Modello delega per familiare al seguito

Il presente atto deve essere legalizzato presso l'autorità diplomatica italiana all'estero

Allo Sportello Unico per l'Immigrazione  
Prefettura di Milano UTG  
C.co Manforte 31,  
20132 Milano

### ATTO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a.....  
nato/a il ....., nazionalità ....., residente in  
(città).....  
passaporto (allegato) n....., rilasciato da .....  
data di rilascio ....., data scadenza .....,  
professione .....,  
presso la ditta.....

delega<sup>1</sup>

il/la signor/a .....  
nato/a il ..... a .....  
documento di identità (allegato).....  
rilasciato da ....., data di rilascio.....  
data di scadenza .....

a richiedere presso codesto Sportello Unico Immigrazione il Nulla-Osta per  
familiare al seguito in favore dei seguenti familiari:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

delega

il/la signor/a .....  
nato/a il ..... a .....  
documento di identità (allegato).....  
rilasciato da ....., data di rilascio.....  
data di scadenza .....,  
al ritiro presso lo Sportello Unico Immigrazione del predetto Nulla Osta.

(data)

(firma)

<sup>1</sup> La delega può essere rilasciata per la stessa persona per la presentazione ed il ritiro del nulla osta o per  
persone diverse  
(Completare comunque le due sezioni)

## 4.17 Art. 27 Quinquies – Modello ICT



*Sportella Unica per l'Immigrazione di  
Milano*

### **MODELLO ICT**

#### **(DISTACCO INTRA-SOCIETARIO)**

- 1) Documento attestante il **rapporto di filiazione** tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria. Il legame societario non può essere dimostrato con autocertificazione, ma con documentazione ufficiale non riconducibile all'autonomia privata. Si tratta del documento che attesti il legame societario tra le due ditte, quella distaccante e quella distaccataria. (Visura camerale italiana, ovvero visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorità diplomatica italiana all'estero, ovvero, statuto o atto costitutivo, ovvero, in ultima ratio, il bilancio consolidato);
- 2) Lettera distacco (tradotta e legalizzata o apostillata dall'Autorità Competente all'estero) sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore, con espressa indicazione relativa a:
  - Dichiarazione della società estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo temporaneo di mesi (indicare il numero di mesi) nella società distaccataria.
  - Durata del trasferimento del lavoratore (dati anagrafici) per un periodo temporaneo di mesi (durata massima tre anni per i dirigenti e un anno per i lavoratori in formazione).
  - Data di assunzione del lavoratore presso l'impresa distaccante (rapporto di lavoro della durata di almeno tre mesi ininterrotti precedenti il trasferimento);
  - Indirizzo in Italia dell'entità ospitante presso la quale il lavoratore svolgerà l'attività lavorativa;
  - Qualifica, esperienza professionale in possesso del lavoratore (eventuale possesso di qualifica elevata, adeguata esperienza professionale per attività che richiede conoscenze specifiche, eventuale appartenenza ad un albo professionale, possesso del riconoscimento qualifiche professionali per le professioni regolamentate ai sensi del D.Lgs. 206/2007) (NO C.V.);
  - La qualifica e la mansione che verrà a ricoprire in Italia:
    - a) Dirigente
    - b) Lavoratore Specializzato;
    - c) Lavoratore in formazione;
  - Titolo di studio in possesso del lavoratore (Diploma universitario per il lavoratore in formazione);
  - Piano formativo del singolo lavoratore in formazione contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
  - Impegno al rispetto delle condizioni di lavoro, occupazione e retributive previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi applicati ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative analoghe nel luogo in cui si svolge il trasferimento;
  - Per il Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale: indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione verrà erogata (estero o Italia). In presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'istruzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di originale con l'indicazione del periodo di copertura;



## *Sportella Unico per l'Immigrazione di Milano*

- Per i paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale: impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziale ed assistenziali previsti dalla normativa italiana;
- 3) Visura Camerale della Società italiana **non antecedente a sei mesi**;
- 4) Copia ultimo modello F24 e DM10 della società italiana (Può essere sostituita da autocertificazione firmata dal legale rappresentante);
- 5) Ultima dichiarazione dei redditi;
- 6) Copia documento di identità in corso di validità del richiedente (qualora il richiedente fosse cittadino extracomunitario è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno);
- 7) Fotocopia del passaporto del lavoratore in corso di validità;
- 8) n° 1 marca da bollo presentata in domanda;
- 9) n°1 marca da bollo da apporre sul Nulla Osta;

### **DOCUMENTI ALLOGGIO**

**(da presentare al momento della firma del contratto di soggiorno)**

- Cessione di fabbricato (art. 7 del D.lgs. 25/7/1998 n° 286) in originale (più fotocopia);
- Copia del documento di identità in corso di validità dell'ospitante;
- Copia del contratto di affitto/rogito con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

### **oppure:**

- Prenotazione dell'albergo o residence, su carta intestata della durata di almeno 1 mese in originale;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi ha firmato la prenotazione ;

# 5 Accordo di integrazione (Art. 4-bis, D.Lgs. n. 286/98)

Dal 10 marzo 2012, gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che faranno ingresso in Italia per la prima volta e che richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere un accordo di integrazione presso le Prefetture o le Questure.

L'**Accordo di integrazione**, che è articolato per crediti ed ha durata di due anni, prorogabile di uno, ha lo scopo di creare un patto con il cittadino extracomunitario ed è fondato su impegni reciproci.

Infatti, lo Stato si impegna ad assicurare allo straniero il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che gli permettano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; viceversa lo straniero deve garantire il rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire un corretto percorso di integrazione, attraverso:

- l'acquisizione di un'adeguata conoscenza della lingua italiana parlata (livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento);
- la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, della cultura civica, della vita civile in Italia;
- l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori, ove presente.

Un mese prima dello scadere del biennio e dell'eventuale proroga, lo Sportello Unico della Prefettura competente avvierà le procedure di **verifica dell'accordo** richiedendo allo straniero la documentazione necessaria per l'ottenimento dei crediti ovvero, in assenza della documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test.

In ogni caso, per poter considerare adempiuto l'accordo, lo straniero, all'atto della verifica, dovrà aver conseguito almeno 30 crediti che ricomprendano obbligatoriamente i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.

Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore a 30, verrà decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con il rilascio del relativo attestato.

## 6 Ricongiungimento familiare (Art. 29, D.Lgs. n. 286/98)

Gli stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per lavoro subordinato, autonomo, per asilo politico, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiari e per protezione sussidiaria di durata non inferiore a un anno, possono richiedere di essere raggiunti dai parenti più stretti al fine di riacquistare l'unità familiare, attraverso la presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta per **ricongiungimento familiare** esclusivamente attraverso il sito del Ministero dell'Interno.

Il nulla osta può essere richiesto in favore:

- del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- dei figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- dei figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita per le loro condizioni di salute che comporti invalidità totale;
- dei genitori a carico che non abbiano altri figli nel loro Paese d'origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

- di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
- di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

# 7 Permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività lavorativa

## 7.1 Permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Art. 22, D.Lgs. n. 286/98)

Il requisito fondamentale per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è la sottoscrizione di un contratto di lavoro.

Lo stretto collegamento, tra la sussistenza di un rapporto di lavoro e il possesso del permesso, si rileva anche dal fatto che la sua durata è pari a quella del contratto di lavoro che non potrà essere superiore a:

- Due anni per contratti a tempo indeterminato;
- Un anno per contratti a tempo determinato.

Il titolo è **rinnovabile** purché sussista un rapporto di lavoro.

Lo straniero che abbia fatto richiesta del permesso di soggiorno, in attesa della sua effettiva consegna, potrà iniziare a lavorare purché sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta rilasciata dall'ufficio postale abilitato (Direttiva del Ministero dell'Interno del 20/2/2007).

## 7.2 Permesso di soggiorno per lavoro stagionale (Art. 24, D.Lgs. n. 286/98)

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale viene rilasciato ai lavoratori extracomunitari che hanno sottoscritto un contratto di soggiorno per svolgere una delle attività a carattere stagionale (agricoltura o turismo).

La durata del permesso **non** può essere:

- inferiore a 20 giorni;
- superiore a 9 mesi.

Non c'è possibilità di rinnovo oltre questo limite.

Il cittadino straniero che ha lavorato per due stagioni in Italia, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell'ambito delle quote disponibili stabilite dal Decreto flussi.

## 7.3 Permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale (Art. 38 bis, D.P.R. n. 394/99)

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale viene rilasciato al lavoratore che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni di seguito per svolgere attività di carattere stagionale.

Questo tipo di permesso di soggiorno può essere rilasciato ogni anno, fino a un limite di tre annualità.

Il lavoratore titolare di questo tipo di permesso, per gli ingressi successivi al primo, potrà effettuare un nuovo ingresso sulla base di una semplice richiesta di assunzione da parte del datore di lavoro, indipendentemente dalla pubblicazione del Decreto flussi per lavoro stagionale.

## 7.4 Permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Art. 26, D.Lgs. n. 286/98)

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato al cittadino straniero che svolge un'attività lavorativa priva di vincolo di dipendenza dal datore di lavoro che non sia riservata dalla legge ai cittadini italiani.

La richiesta deve essere effettuata dallo stesso lavoratore e il permesso verrà rilasciato dalla Questura nel rispetto delle quote fissate dal Decreto flussi.

## 7.5 Casi particolari di ingresso per lavoro (Art. 27, D.Lgs. n. 286/98)

L'articolo 27 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. n. 286/98), come è stato illustrato nei capitoli precedenti (capitoli III e IV), disciplina alcuni casi particolari di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri al di fuori delle quote.

## 7.6 Permesso di soggiorno per studio (Art. 14, D.P.R. n. 394/99)

Il permesso di soggiorno per motivi di studio, consente al cittadino straniero di svolgere attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a **20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1040 ore.**

Il permesso per studio può essere convertito prima della scadenza, nei limiti delle quote d'ingresso, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

Lo studente che abbia **conseguito in Italia** la laurea triennale o specialistica, il dottorato di ricerca o il master di I e II livello potrà richiedere:

- il permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui non abbia un'attività lavorativa;
- la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote d'ingresso, nel caso in cui ci sia una proposta di assunzione.

## 7.7 Permesso di soggiorno per attesa occupazione (Art. 22, D.Lgs. n. 286/98)

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno.

Il lavoratore straniero, in seguito a licenziamento o dimissioni, si dovrà presentare, entro 40 giorni dalla cessazione del rapporto, presso il Centro per l'Impiego e iscriversi alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepito dallo straniero, qualora superiore.



Il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione spetta anche allo studente straniero che ha conseguito in Italia il dottorato, il master di I o II livello, la laurea triennale o la laurea specialistica. Egli, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, potrà iscriversi alle liste di collocamento per un periodo non superiore a 12 mesi, e potrà chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per attesa occupazione.

## **7.8 Permesso di soggiorno per motivi familiari (Art. 30, D.Lgs. n. 286/98)**

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato:

- al coniuge;
- ai figli minori;
- ai figli maggiorenni invalidi;
- ai genitori a carico (nel caso non abbiano altri figli nel Paese di origine);
- ai genitori over 65 (nel caso gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento a causa di gravi motivi di salute) di un cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica.

Possono avere questo permesso anche:

- il genitore naturale di minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore;
- tutti coloro che entrano a far parte del nucleo familiare di uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, per nascita o per matrimonio.

Il cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, deve:

- presentare richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico;
- dimostrare di avere un reddito sufficiente e di un alloggio adeguato per sé e per i propri familiari.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari, che consente di svolgere attività lavorativa, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi di studio e per residenza elettiva.

## **7.9 Permesso di soggiorno per assistenza minori (Art. 31, D.Lgs. n. 286/98)**

Il permesso di soggiorno per assistenza minori viene rilasciato, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, al familiare di un minore che si trova in Italia.

Questo permesso consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

## **7.10 Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (Art. 18, D.lgs 286/98)**

Questo permesso è rilasciato qualora, nel corso di operazioni di polizia, di indagini, di procedimenti per taluno dei particolari delitti previsti dalla legge ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero che facciano emergere concreti pericoli per la sua incolumità.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ha una durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, e consente lo svolgimento di lavoro subordinato.

Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi di studio.

### **7.11 Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (Art.18bis, D.lgs 286/98)**

Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dalla legge, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Tale permesso ha la durata di un anno, consente lo svolgimento di attività lavorativa e alla sua scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio.

### **7.12 Permesso di soggiorno per calamità (Art.20-bis, Dlgs. 286/98)**

Il permesso di soggiorno per calamità è rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

Tale permesso, valido solo nel territorio nazionale e rilasciato per la durata di sei mesi e rinnovabile per ulteriori 6 mesi qualora permangono le condizioni di eccezionale calamità, consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

### **7.13 Permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo (Art.22, comma 12 e ss, Dlgs. 286/98)**

Nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo individuate dalla legge, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.

Allo straniero in possesso di questo permesso di soggiorno è consentito lo svolgimento di attività lavorativa.

Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

### **7.14 Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (Art.42-bis, Dlgs. 286/98)**

Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, il Ministro dell'Interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile.

Il permesso ha una durata di due anni, è rinnovabile, e consente l'accesso allo studio nonché lo svolgimento dell'attività lavorativa.  
Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

## **7.15 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Art. 9, D.Lgs. n. 286/98)**

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato allo straniero che:

- risiede regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
- possiede un permesso di soggiorno in corso di validità;
- dimostra la disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei suoi familiari e di un alloggio idoneo.

Non possono farne richiesta gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio, protezione temporanea e umanitaria, asilo.

Per poterlo richiedere lo straniero non deve essersi assentato dal territorio nazionale per un periodo superiore a 10 mesi complessivi nei 5 anni, o per 6 mesi consecutivi, salvo gravi motivi.

Il rilascio del permesso è subordinato al superamento di un test di lingua italiana.

## **7.16 Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (Artt. 2-3-10, D.L. n. 30/07)**

La Carta di soggiorno rilasciata al familiare di un cittadino italiano o comunitario, con diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, consente lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, sia autonoma che subordinata.

# 8 Norme

[Decreto Legislativo 2 luglio 1998, n.286](#)

[Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394](#)

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n.72](#)

[Direttiva del Consiglio Europeo del 25 novembre 2003, n.109](#)

[Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 marzo 2006](#)

[Decreto Legge 15 febbraio 2007, n.10](#)

[Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30](#)

[Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n.108](#)

[Legge 6 marzo 1998, n.40](#)

[Decreto Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n.682](#)

[Decreto Legislativo 29 dicembre 2016, n.253](#)

[Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n.71](#)

[Decreto Legislativo 4 ottobre 2018, n.113](#)

## 9. Circolari

[Circolare Ministero dell'Interno n. 400/C/2008/2850/P/10.2.2 del 16 luglio 2008](#)

[Circolare Ministero dell'Interno n. 1280 dell'11 marzo 2009](#)

[Circolare Ministero dell'Interno n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007](#)

[Circolare Ministero dell'Interno n. 400/A/2010/12.214.9 bis del 16 febbraio 2010](#)

[Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4773 del 28 novembre 2011](#)

[Circolare Ministero dell'Interno n. 5209 del 3 agosto 2012](#)

[Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1885 del 17 marzo 2014](#)

[Circolare Ministero dell'Interno n. 400 del 23 luglio 2014](#)

[Circolare Ministero dell'Interno 5 maggio 2015](#)

[Circolare Ministero dell'Interno 3 luglio 2015](#)

[Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4079 del 7 maggio 2018](#)

## 10. Interpelli

[Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3145 del 22 dicembre 2005](#)

[Interpello Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 25/SEGR/0004571 del 25 maggio 2006](#)

[Interpello Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 25 del 29 agosto del 2006](#)

[Interpello Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 19 del 2007](#)

[Interpello Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 28 del 27 giugno 2011](#)

Elenco dispense pubblicate:

- “Priorità strategiche settore trasporti” N° 01/2018
- “Unioni civili e convivenze di fatto” N° 02/2018
- “Congedi di maternità e paternità Congedi parentali” N° 03/2018
- “Assunzioni Agevolate” N° 04/2018
- “Ammortizzatori Sociali - La gestione della NASpl” N° 05/2018
- “ISO9001@Impresa 4.0 - Due leve al servizio della competitività” N° 06/2018
- “Il distacco dei lavoratori all'estero” N° 07/2018
- “I numeri per le Risorse Umane - Edizione 2018” N° 08/2018
- “Chimica e trattamenti delle superfici elastomeriche” N° 09/2018
- “Gli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro” N° 10/2018
- “Il Ruolo e il Valore della Certificazione Volontaria nella Prevenzione dei Reati Ambientali” N° 11/2018
- “General Counsel Talks I contributi della Legal Community di Assolombarda” N° 12/2018
- “L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: Dis-Coll” N° 13/2018
- “Guida pratica alla predisposizione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” N° 14/2018
- “Previdenza Complementare” N° 15/2018
- “Art Bonus” N° 16/2018
- “New jobs e new skills. Gli ITS come “laboratorio” per sviluppare insieme nuovi lavori e nuove competenze” N° 01/2019
- “La procedura delle dimissioni on-line” N° 02/2019

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.assolombardanews.it](http://www.assolombardanews.it)

